

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 28/05/2025

FATTO

Con riferimento a due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulati con l'intermediario resistente, il ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolta la richiesta di rimborso della complessiva somma di € 603,42, per oneri economici versati e non goduti, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo. Si tratta dei seguenti contratti: n. ***24 del 16.06.2017, estinto anticipatamente nel mese di dicembre 2020 in corrispondenza della rata n. 41 di complessive 72, e n. ***05 del 20.11.2020, estinto anticipatamente nel mese di ottobre 2023 in corrispondenza della rata n. 34 di complessive 84. In relazione al contratto n. ***24, viene chiesto il rimborso di € 424,34, al netto della somma di € 671,37, ricevuta in sede di conteggio estintivo, e dell'ulteriore rimborso di € 426,06, ricevuto successivamente alla presentazione del reclamo; in relazione al contratto n. ***05, viene chiesto il rimborso di € 179,08, al netto della somma di € 336,59 ricevuta successivamente al reclamo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario contesta le richieste del ricorrente e ne chiede il rigetto. In particolare con riferimento al contratto n. ***24 dichiara di aver già rimborsato, in sede di conteggio estintivo, la somma di € 505,86 a titolo di "interessi non maturati" e di € 671,37 a titolo di "commissioni di gestione"; di aver altresì provveduto, a seguito del reclamo e in via del tutto eccezionale, alla refusione dell'ulteriore importo di € 426,06, comprensivo degli interessi legali, a titolo di "commissioni di attivazione, spese di istruttoria

e commissioni rete esterna”, calcolato secondo il criterio della curva degli interessi; ritiene che le “commissioni di attivazione” e le “spese di istruttoria” hanno natura up front in quanto volte a remunerare attività preliminari e di perfezionamento del prestito; che le “commissioni di intermediazione” non sono rimborsabili in quanto relative a costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato alla banca da un terzo (l’intermediario del credito) ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata, e che le commissioni di gestione, pacificamente ricorrenti, sono già state rimborsate nel conteggio estintivo.

Con riferimento al contratto n. ***05, dichiara di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo la somma di € 1.502,14 a titolo di “interessi non maturati” e di 791,23 a titolo di “oneri incasso rate”; di aver altresì provveduto, in seguito al reclamo, alla refusione dell’ulteriore importo di € 336,59, comprensivo degli interessi legali, a titolo di “commissioni di intermediazione e spese di istruttoria”, secondo il criterio della curva degli interessi; ritiene che il contratto distingue chiaramente tra voci di costo rimborsabili e non rimborsabili in caso di estinzione anticipata; che le spese di istruttoria hanno natura upfront in quanto remunerano attività che si esauriscono nella fase preliminare del rapporto e che le “commissioni di intermediazione” non devono essere rimborsate in quanto relative a costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato alla resistente da un terzo (l’intermediario del credito) ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata.

Per entrambi in contratti rileva, comunque, che le rispettive previsioni risultano pienamente conformi alle disposizioni di cui all’articolo 125-sexies TUB e di cui all’articolo 6-bis del D.P.R. 180/50, nonché alle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia; che la sentenza Lexitor, così come anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, sarebbero state superate dalla pronuncia della CGUE Unicredit Bank, C-555/21 la quale, in tema di rimborso anticipato di un prestito immobiliare, ha concluso che non devono essere rimborsati i costi indipendenti dalla durata del finanziamento; che le statuizioni sono pronunciate dalla CGUE senza la minima limitazione al credito immobiliare, che d’altra parte sarebbe stata ingiustificabile alla luce della parallela disciplina in materia e che, in sostanza, si è verificato il caso di “mutamento del quadro normativo” e di “sopravvenuta [il]legittimità costituzionale” (Corte cost. n. 922/1988 e n. 223/2021) che liberano gli interpreti dal vincolo alla “interpretazione conforme alla sentenza Lexitor” imposto dalla Corte Costituzionale ed anzi (sempre in forza degli art. 11 e 117, comma 1 Cost.) li vincola all’interpretazione conforme di Unicredit Bank;

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda il rimborso di oneri economici a seguito dell’estinzione anticipata di due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; in particolare, per il contratto n.***24 attiene alla restituzione delle somme versate all’intermediario resistente a titolo di “commissioni di attivazione”, “spese di istruttoria e notifica”, “commissioni rete esterna” e “commissioni di gestione”; per il contratto n.*** 05 attiene alle “spese di istruttoria e notifica” e alle “commissioni d’intermediazione”.

In via preliminare, in ordine all’implicita eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario resistente con riguardo al rimborso delle somme versate a titolo di “spese di intermediazione”, il Collegio ritiene l’infondatezza della stessa in quanto, come da consolidato orientamento dell’ABF, l’obbligazione restitutiva sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. Si richiama, a tal proposito, l’orientamento assunto da questo Collegio

(decisione n. 6733/2023) secondo il quale “l’indebitito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l’importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell’importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l’insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l’intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all’impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l’intermediario che opera l’estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati”.

Il Collegio, pertanto, riconosce la legittimazione passiva dell’intermediario resistente anche in relazione alla richiesta di rimborso per le spese di intermediazione.

La materia oggetto di controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L’applicazione della norma indicata è disposta dall’art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell’art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea”.

L’art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Viene così richiamato l’art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del

quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi recurring, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi upfront, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame l'ammontare da riconoscere al ricorrente risulta il seguente, secondo il prospetto di calcolo elaborato sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:
per il contratto n. ****24

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	6	Tasso di interesse annuale	5,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	43,06%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	19,94%

rate pagate	41	rate residue	31	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni attivazione				776,96	Recurring	43,06%	334,52		334,52
Commissioni di gestione				1.558,62	Recurring	43,06%	671,07	671,37	-0,30
Spese di istruttoria				480,00	Recurring	43,06%	206,67		206,67
Commissione rete esterna				718,85	Upfront	19,94%	143,32		143,32
Ulteriori rimborsi								426,06	-426,06
Totale				3.534,43					258,15

L'importo come sopra calcolato (€ 258,15) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 424,34), in quanto la stessa ha calcolato tutti gli importi secondo il criterio pro-rata temporis.

Per il contratto n. ***05

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	7	Tasso di interesse annuale	7,10%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,52%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,02%

rate pagate	34	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				550,00	Upfront	38,02%	209,11		209,11
Commissione di intermediazione				316,32	Upfront	38,02%	120,26		120,26
Ulteriori rimborsi								336,59	-336,59
Totale				866,32					-7,22

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ - 7,22) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 179,08), in quanto la stessa ha calcolato tutti gli importi secondo il criterio pro-rata temporis.

Al detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo, in applicazione dell'orientamento costante dell'Arbitro secondo cui gli interessi legali possono riconoscersi solo dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura restitutoria e non risarcitoria (cfr. Coll. Coord., dec. n. 5304/2013).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per il parziale accoglimento delle richieste di rimborso come sopra determinate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 258,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA